

Accesso regime forfetario optando sin da subito per il regime ordinario IVA, anche se la natura dell'attività comporterebbe altrimenti l'applicazione del regime del margine

Con la risposta ad interpello n. 181/2025, l'Agenzia delle entrate affronta l'interazione tra il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, e il regime speciale IVA del margine, disciplinato dall'art. 36 del D.L. n. 41/1995, con riferimento al commercio di beni usati, oggetti d'arte, antiquariato e simili.

Come è noto, ai sensi del comma 57, lett. a) della L. 190/2014, non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, tra cui rientra espressamente il regime del margine.

Il fulcro della posizione dell'Amministrazione

La risposta n. 181/2025 chiarisce che l'ostatività opera solo in caso di effettiva applicazione del regime speciale, e non semplicemente in presenza di un'attività "astrattamente rientrante" tra quelle soggette ex lege a tale disciplina.

Se il contribuente, avendone facoltà, specificano i tecnici di via Giorgione, esercita opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (ex art. 36, comma 7, D.L. 41/1995), l'ostacolo all'accesso al forfetario viene meno, a condizione che tale opzione:

sia formalizzata all'avvio dell'attività (per i soggetti neoimprenditori);
ovvero nell'anno precedente (per soggetti già attivi).